

DISCO

**Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza nel Lazio**

**CONTRATTO DI APPALTO relativo al SERVIZIO DI PULIZIA ED
IGIENE AMBIENTALE, comprese le forniture accessorie relative ai
servizi igienici, da eseguirsi presso le strutture di DISCO**

CIG 8334971BA6

L'anno *****, il giorno *** del mese di ***** in Roma,
nell'Ufficio del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo
Studio e alla Conoscenza, con sede in Roma, Via Cesare de Lollis 24B, innanzi
a me, Dott.ssa Angela Incagnoli, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15
luglio 2019, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni,
avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell'art. 48
della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:

- ***** , nato a ***** il ***** 19**, domiciliato per la carica in Roma - Via
Cesare De Lollis, 24/b, il quale interviene al presente atto nella sua veste di
Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà
indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante),
giusta il decreto n. ***** del **** *****;

- il/la ***** , nato/a a ***** il ***** , domiciliato/a a ***** , che
interviene al presente atto nella sua qualità di ***** del ***** (che in
prosieguo sarà indicata come aggiudicatario o appaltatore) con sede in
***** (CF e P. IVA *****) giusta procura del *****
che si allega al presente atto.

Le suddette parti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO

CHE con determinazione direttoriale n. **** del *****, l'Amministrazione ha indetto un'apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 e smi, per le ragioni espresse in determina, per l'affidamento del servizio di Pulizie ed igiene ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici, presso le strutture di DISCO da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs 50/2016;

CHE con determinazione direttoriale n. ***** del *****, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara alla soc. *****;

CHE con nota prot. *****, l'Amministrazione ha richiesto l'informativa antimafia tramite la Banca dati Nazionale Antimafia per *****;

CHE con richiesta telematica all'Autorità competente, l'Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti del *****;

CHE l'Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alla regolarità fiscale nei confronti della soc. *****;

CHE, l'Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in ordine alle annotazioni sugli operatori economici dell'ANAC nei confronti dell'aggiudicatario *****;

CHE l'aggiudicatario ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione con nota prot. n. *****del *****;

CHE l'aggiudicatario ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.n. 50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Capitolato d'Oneri mediante polizza ***** rilasciata***** per la somma €*****;

CHE l'aggiudicatario ha costituito le polizze per la copertura assicurativa contro i rischi come richiesto dal Capitolato (art. 11) i cui estremi ed importi sono: *****;

CHE ai sensi dell'art. 32 , comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi come di seguito indicato: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante...”*;

CHE il Capitolato d'oneri ed i relativi allegati (all. K; all. Y) nonché tutta la documentazione di gara si intende integralmente richiamata nel presente Contratto e ne costituisce parte integrante;

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Amministrazione in seguito

denominata anche (“Stazione Appaltante“ o “SA”) e l’operatore economico aggiudicatario (anche detto “Appaltatore”), per l’affidamento del Servizio di pulizie ed igiene ambientale presso le varie strutture di DISCO (come specificate nell’art. 2 del Capitolato d’Oneri).

2. L’aggiudicatario si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a) Progettazione preliminare, Capitolato d’oneri e relativi allegati, b) Offerta tecnica, c) Offerta economica, che ai fini del presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, di cui si omette la relativa lettura avendo l’impresa dichiarato di conoscerne il contenuto ed i termini.

3. Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a), b), c), si evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti, pur costituendo parte integrante del presente contratto, non vengono ad esso materialmente allegati; i medesimi restano depositati agli atti di DiSCo ove sono rintracciabili in allegato al prot. n. ***** del *****.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizie ed igiene ambientale comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici, da svolgersi presso le varie strutture di DISCO, secondo le specifiche tecniche e modalità operative di gestione indicate dettagliatamente nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato e parte integrante del presente contratto. Il Servizio ricomprende la **sanificazione ed igienizzazione ambienti**: In ragione dell’emergenza COVID-19 è richiesto all’operatore di effettuare, nell’ambito del servizio di Pulizie ordinario, una accurata sanificazione ed igienizzazione settimanale di tutti gli ambienti, con

l'utilizzo di prodotti specifici ("Presidio Medico-chirurgico") per le cui caratteristiche si rinvia all'art. 5 sez. "Specifiche tecniche" voce "prodotti disinfettanti" del Capitolato.

ART. 3 DURATA

L'appalto di servizi di cui al presente contratto ha durata di un anno (12 mesi) a far data dalla stipula.

ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

L'importo annuo per l'affidamento del servizio di cui alle premesse, è di € annui (esclusa IVA al 22%).

ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E

REPORTISTICA

1. Le modalità di esecuzione del servizio di pulizia sono diversamente modulate in ragione della diversa tipologia delle strutture interessate. Si veda in proposito l'ALL. Y "Scheda di pulizie ed igiene ambientale" per il dettaglio della frequenza e tipologia delle pulizie richieste.

Il servizio avrà esecuzione nei periodi ed orari specificati nell'art. 5 del Capitolato, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione.

Si rinvia all'art. 5 del Capitolato, integralmente richiamato, anche in ordine alle:

- **PRESCRIZIONI GENERALI COMUNI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI OGGETTO DELL'APPALTO;**
- **SPECIFICHE TECNICHE AMBIENTALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE.**

Fermo restando la conformità all'offerta tecnica ed economica, per l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzati i prodotti offerti oggetto della campionatura ai sensi dell'art. 26 del Disciplinare di gara, cui si rinvia.

ART. 6 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E ORGANIZZAZIONE

DEGLI STESSI

Entro 4 (quattro) giorni dalla stipula del presente contratto, l'Aggiudicatario dovrà contattare l'Amministrazione per concordare l'inizio dell'effettiva erogazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. Il ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi, per cause imputabili all'Appaltatore, determina l'applicazione della penale di cui all'art. 8 del Contratto.

L'appaltatore si impegna a mantenere ferma l'offerta effettuata in sede di gara, ed utilizzare i prodotti conformi a campionatura, garantendo la prosecuzione del servizio dal giorno della scadenza del relativo contratto. Resta inteso che l'Appaltatore deve garantire la continuità dei servizi presi in carico e deve quindi coordinarsi, tramite il RUP/Direttore dell'esecuzione del Contratto della struttura di riferimento, con eventuali appaltatori a cui è subentrato. In caso di risoluzione del contratto o nel caso di ulteriori eventi che dovessero determinare la risoluzione e comunque la caducazione del contratto in essere al momento della stipula contrattuale del presente affidamento, l'Appaltatore si impegna a prestare il servizio interessato mediante l'attivazione posticipata dello stesso.

Si intende integralmente richiamato l'art. 6 del Capitolato d'oneri.

ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Prescrizioni generali:

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio è pari a quanto dallo stesso indicato in sede di offerta economica presentata e, comunque, pari a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante.

L'Amministrazione appaltante si obbliga, al pagamento delle somme spettanti alla società appaltatrice entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa con cadenza mensile.

Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

L'aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante) anche relativamente al Codice Univoco d'ufficio che sarà variabile in funzione dell'attivazione del servizio a favore dell'Amministrazione e/o delle sue articolazioni territoriali e sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione.

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sarà ammissibile da parte dell'Amministrazione il pagamento di fatture in acconto.

Sulle somme potrebbero essere operate una decurtazione per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art. 8, del Contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste dal Capitolato, relativi Allegati e dalla documentazione di gara.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4, del 7 luglio 2011, e alle successiva normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del governo della

	notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le	
	comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010, n. 136.	
	Ulteriori modalità di fatturazione potranno essere comunicate durante il corso	
	dell'appalto a seguito della formalizzazione della nuova governance	
	dell'Amministrazione incentrata sulla centralizzazione delle funzioni e degli	
	uffici.	
	<u>MODALITÀ DI PAGAMENTO SPECIFICHE</u>	
	Mensilmente, l'Appaltatore deve presentare un documento riassuntivo	
	dell'importo del canone dovuto per il mese precedente, con puntuale	
	riferimento al Contratto e nello specifico ai singoli servizi eseguiti.	
	Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul	
	canone determinate dall'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del Capitolato.	
	L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento può	
	richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del	
	documento stesso.	
	L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte	
	dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni	
	altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente	
	normativa.	
	A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata	
	richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori	
	10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione	
		9

abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.

Avuta l'approvazione, l'Appaltatore provvede quindi all'emissione di fatture mensili di importo pari al corrispettivo relativo al mese precedente accettato ed approvato dall'Amministrazione secondo quanto precedentemente detto.

Si precisa che:

- Nelle fatture deve essere indicato:

L'importo addebitato distintamente per mese, specificando la tipologia di intervento e la sede di riferimento;

Il periodo di riferimento della fattura;

Gli estremi dell'impegno di spesa (comunicato dall'Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione);

Il CIG

Eventuale CUP

- Le fatture emesse devono essere:

fatture mensili di importo pari al corrispettivo relativo al mese precedente accettato ed approvato dall'Amministrazione, ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall'Amministrazione (art. 30, co.5-bis del D. Lgs. 50/2016);

fattura di liquidazione finale per svincolo ritenute a garanzia per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia operate in sede di liquidazione delle pregresse fatture mensili (quanto sopra a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 50-2016).

Il pagamento delle fatture avviene nei termini previsti dalla normativa vigente secondo le modalità e le specifiche ivi previste.

Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

Ulteriore modalità di fatturazione potrà essere concordata con la Stazione appaltante.

ART. 8 PENALI

Sono stabilite le seguenti penali per le violazioni di seguito indicate:

VIOLAZIONE	SANZIONE
Inadempimenti relativi alle specifiche modalità di svolgimento del servizio presso ciascuna sede	200,00 € per ogni inadempimento riscontrato
Inadempimenti relativi alla fornitura dei prodotti presso i servizi igienici, secondo le scadenze/al bisogno	200,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato
Inadempimenti relativi alla non corretta gestione dei rifiuti	200,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato
Inadempimenti/violazioni relative al Piano di riassorbimento del personale impiegato, non sanate entro 15 giorni	da 500,00 € a 1.500,00 € per ciascuna violazione/inadempienza, in base alla gravità della stessa
Inadempimenti relativi agli obblighi di reportistica/comunicazione nei confronti dell'Amministrazione	150,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato
Inadempimenti relativi al rispetto dei CAM	200,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato

	Inadempimenti relativi alla mancata attivazione dei servizi	200,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato	
	Inadempimenti relativi alla mancata conformazione alle specifiche prescrittione dell'Amministrazione, anche sopravvenute, necessarie all'espletamento del servizio	200,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato	
	Utilizzo/sostituzione, per l'espletamento del servizio, di prodotti diversi da quelli oggetto di campionatura, senza previo assenso dell'Amministrazione ovvero mancato utilizzo dei prodotti;	200,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato	
	Modifica delle modalità di espletamento del servizio senza previa autorizzazione dell'Amministrazione	200,00 € per ogni inadempimento giornalmente riscontrato	
	Per l'inosservanza e/o il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal Responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.		
	Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali		

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto all'Appaltatore;

- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto (clausole risolutive espresse) nelle seguenti ipotesi:

- attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di convenzione cui l'Amministrazione possa/debba aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio ovvero anche in relazione alle Convenzioni di Facility Management in cui il servizio di pulizie è ricompreso, inerente le sedi territoriali interessate;

- esito favorevole del contenzioso pendente dinanzi al g.a. relativo alla procedura di "Gestione Uffici e Residenze" (determinazioni

direttoriali nn. 2091, 2092 e 2093 del 9 luglio 2018) in cui è ricompreso il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate;

- esito favorevole del contenzioso relativo ai provvedimenti successivamente formalizzati dalla Stazione appaltante in merito alla procedura di “Gestione Uffici e Residenze” (es. provvedimento di esclusione etc.), che ricomprendono il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate;

- esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all’Amministrazione;

- violazioni/inosservanza del Piano di Riassorbimento del personale protrattesi oltre i 15 giorni;

- applicazione di 10 penalità;

- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del Capitolato;

- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;

- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;

- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

- cessione anche parziale del contratto;

- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;

	- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;	
	- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;	
	- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;	
	- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;	
	- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;	
	- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli UNIEMES dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;	
	- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;	
	- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DISCO (già Laziodisu).	
	- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.	
	In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.	

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 310 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).

ART. 11 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,

depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.

ART. 12 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE

DELL'APPALTATORE

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ART. 13 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente. In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate.

3. A tal fine, l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Aggiudicatario), e con la tempistica prescritta, il "report" delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell'esecuzione del Contratto che, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese.

Rimane salvo il potere di verifica e controllo, da parte del DEC, in ordine all'andamento del servizio, anche a prescindere dalla tempistica prevista per la redazione del Report.

Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti.

Ogni intervento svoltosi in contraddittorio tra l'Appaltatore e il DEC (o l'Amministrazione), per dirimere questioni inerenti lo svolgimento del servizio, deve essere verbalizzato.

ART. 14 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, RELATIVI ALLA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. L'Appaltatore è consapevole che non sarà possibile liquidare le fatture ricevute, in assenza della dichiarazione, da parte sua, relativa alla tracciabilità dei flussi.

2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in

conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto.

3. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

ART. 15 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

ART. 16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non previsto dal Capitolato o dal presente contratto,

l'appaltatore si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l'Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, assicurando la corretta continuità del servizio, della specificità dell'utenza e dell'immagine dell'Amministrazione.

ART. 17 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Damiano Colaiacomo, Dirigente Area "Risorse umane".

ART. 18 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è *****.

ART. 19 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, oltre che al fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, il cui elenco è riportato nell'ALL. K "*Elenco figure professionali*" del Capitolato, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. **L'aggiudicatario allega il "Piano di riassorbimento".**

ART. 20 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara

ART. 21 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente contratto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici applicabili, al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

Per la Soc. *** IL DIRETTORE GENERALE**

_____ **dott. Paolo Cortesini**

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa,

indicate nei seguenti articoli del presente contratto: L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: art. 8 Penali; art. 9 Risoluzione del contratto; artt. 11 e 12 Recessi; art. 19 Clausola sociale; art. 21 Foro competente; art. 22 Clausola compromissoria.

Per la Soc. *****

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Paolo Cortesini

Io Ufficiale Rogante, dopo aver dato lettura del presente atto alle parti comparenti come sopra costituite, e che da me richieste lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato alla apposizione delle firme in fine ed a margine degli altri fogli oltreché apporre io stesso la mia.

Il presente atto scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me Ufficiale Rogante consta di n. **23** (ventitré) intere facciate e sin qui della presente.